



Comune di Trevi nel Lazio
(Provincia di Frosinone)

Via Armando Diaz n. 1, tel. 0775/527001 fax 527097, C. F. - P. IVA 00300630605

ORDINANZA N. 13 DEL 29.03.2021

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 CHIUSURA PRECAUZIONALE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA DEI PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI TREVI NEL LAZIO PER I GIORNI 30 E 31 MARZO 2021.

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 recante con la quale si dispone la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 30 aprile;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
- il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19";
- il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (21G00040) (GU n.62 del 13-3-2021)" con il quale, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, vengono

stabilite misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

PREMESSO che:

- con ordinanza nr. 21 del 28.02.2021 il Presidente della Regione Lazio istituiva nella provincia di Frosinone Zona Arancione quale misura di emergenza contenitiva del contagio da Covid-19 disponendo una serie di prescrizioni e limitazioni finalizzate a detto contenimento;
- tali misure sono state determinate, in particolare, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi a livello provinciale di “trasmissibilità relativa per la variante VOC e delle nuove varianti SARS COV-2”;
- a seguito dell'aumentare delle criticità, quale ulteriore misura di emergenza contenitiva del contagio da Covid -19, con propria ordinanza n. Z00007 dell'06/03/2021, il Presidente della Regione Lazio individuava, quale zona Rossa, i comuni ricadenti nella Provincia di Frosinone con automatica chiusura delle scuole “in presenza” di ogni ordine grado, a decorrere dal giorno 8 marzo e per i successivi 14 giorni;
- con l'aggravarsi della situazione epidemiologica a livello nazionale e il concretizzarsi della “terza ondata” di contagi, con picchi di incremento anche in ragione del maggior grado di contagiosità delle “varianti” di SARS-COV 19, con Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, la Regione Lazio è stata inserita in Zona rossa dal 15 al 29 marzo 2021 e, pertanto, le misure già adottate per la provincia di Frosinone, così come disciplinate al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono state prorogate;

TENUTO CONTO che per le c.d. zone rosse il citato DPCM prevede che:

- Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
- Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata

CONSIDERATO che:

- il Ministero della Salute ha comunicato che al Lazio si applicheranno, da martedì 30 marzo 2021, le regole previste per le cosiddette "zone arancioni" dal DPCM del 2 marzo 2021, fermo restando che, comunque, in base al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 nei giorni 3-4-5 aprile 2021 (feste di Pasqua) sull'intero territorio nazionale si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa, con le conseguenti limitazioni e restrizioni ivi previste;
- per tali disposizioni nei giorni 30 e 31 marzo 2021, rientrando la Regione Lazio in zona arancione, è prevista la riapertura delle scuole in presenza;
- con ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 marzo 2021, n. Z00008, recante *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - misure per il rientro a scuola degli alunni dal 30 marzo 2021"* è stato disposto che:
 1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione assicureranno la didattica in presenza per tutto il tempo-scuola a partire dal 30 marzo 2021.
 2. Per le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo e per le Istituzioni Formative la sospensione delle attività in presenza è prorogata sino al 31 marzo 2021 compreso, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 43 del DPCM del 2 marzo 2021. Restano ferme le usuali deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto già previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 e ss.ii.mm., garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale (DAD).
 3. Terminata la sospensione pasquale delle attività didattiche e quindi dal 7 aprile 2021, le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo e le Istituzioni Formative adotteranno forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza. Restano ferme le usuali deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti per garantire l'effettiva inclusione scolastica.

RILEVATO CHE:

- lo stesso ISS ha ribadito che *"si osserva una lieve diminuzione dell'incidenza a livello nazionale che non consente comunque di ridurre le attuali misure di restrizione"*, aggiungendo inoltre che *"i dati di incidenza, trasmissibilità ed il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali accompagnate da puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggior diffusione"* ed invita, pertanto, *"anche alla luce del sostenuto aumento della prevalenza di alcune varianti virali, di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità"*;
- in particolare, nella Provincia di Frosinone permangono dati ancora allarmanti in ordine alla diffusione del contagio, in presenza di varianti, con indice di positività molto elevato e stress nei reparti ospedalieri come documentato dalla Direzione della ASL di Frosinone con nota del 26 marzo 2021, attraverso la quale, inoltre, si

richiamano i Sindaci alla massima attenzione e compattezza nel mantenere alta la guardia sul territorio ove dovessero allentarsi le misure restrittive a livello regionale;

- le vacanze pasquali sono previste dal 01 aprile al 06 aprile 2021 e che, quindi, il passaggio da zona rossa a zona arancione per il Lazio interviene in coincidenza con tale periodo;

CONSIDERATO che, per quanto le misure finora adottate a livello nazionale e regionale abbiano permesso un controllo dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici riscontrati sul territorio comunale ha registrato nelle ultime settimane un aumento di casi di positività al Covid-19, con un conseguente innalzamento della curva dei contagi sul territorio che, sebbene stia in leggera flessione in questi ultimi giorni, conferma un tasso di incidenza settimanale ancora preoccupante;

TENUTO CONTO che diversi sindaci del comprensorio, a titolo precauzionale e in relazione alle criticità riscontrate in termini di diffusione dei contagi nei propri territori, hanno emanato, o sono in procinto di emanare, ordinanze di sospensione/chiusura delle attività didattiche in presenza delle plessi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° grado;

RITENUTO che la riattivazione dell'intera mobilità, direttamente ed indirettamente connessa al mondo scolastico, seppur per i soli giorni 30 e 31 marzo, comporterebbe comunque l'introduzione di una ulteriore variabile sulle dinamiche dei contagi che stanno interessando la comunità di Piglio e che la stessa potrebbe essere evitata dando continuità alla sospensione della didattica in presenza proprio in virtù delle imminenti vacanze pasquali, rendendo probabile in tal modo il consolidarsi di un trend positivo di decrescita dei casi;

EVIDENZIATO, altresì, che la riapertura delle scuole derivante dall'imminente passaggio in zona arancione in virtù di nuova apposita Ordinanza del Ministro della Salute, in corso di emanazione, implica la necessità di predisporre una serie di misure organizzative per garantire il rientro in sicurezza, sia per quanto attiene alla sanificazione degli edifici scolastici, che in riferimento ai servizi di refezione e trasporto, non agevolmente sostenibili in una sola giornata;

CONSIDERATO che:

- la giurisprudenza ha precisato che il diritto costituzionale all'istruzione può trovare compressione, con misure adottate nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità allorquando emerga l'esigenza di garantire il diritto alla salute che, ovviamente, trova anch'esso fondamento nella Carta Costituzionale (Consiglio di Stato, Sezione III, decreto presidenziale n. 6543/2020);
- la chiusura delle attività didattiche in presenza per appena due giorni costituisce misura proporzionata rispetto ai rischi, seppur potenziali, per la salute che si intendono scongiurare;

CONSIDERATO che, per quanto su esposto si rende opportuno, necessario ed urgente, in via precauzionale, disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate:

- a titolo precauzionale, la chiusura, per i giorni 30 e 31 marzo 2021, delle attività didattiche in presenza dei plessi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° grado dell'I.C. di Trevi nel Lazio.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - al Dirigente scolastico dell'I.C. di Piglio
 - alla Prefettura di Frosinone;
 - al Comando di Polizia Locale;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Trevi nel Lazio;
 - all'ASL FR 1
 - al Gestore del Servizio di refezione scolastica
 - al Gestore del servizio di trasporto scolastico.

AVVERTE

che, il mancato rispetto degli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO

Avv. Silvio Grazioli

